

Repertorio n.

Imposta di bollo di Euro _____ assolta in modo virtuale. Autorizzazione n. 23923/2016 del 05.02.2016 dell'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Milano - Ufficio Territoriale di Milano 5

[SCHEMA TIPO] CONTRATTO D'APPALTO AVENTE AD OGGETTO IL SERVIZIO DI SVILUPPO DI UN APPLICATIVO PER LA GESTIONE INFORMATIZZATA DEL PROCEDIMENTO DI RECUPERO DEI TICKET SANITARI PER UN PERIODO DI 60 MESI.

TRA

L'A	TS della Città Metropolitana di Milano, C.F. e P. IVA n. 09320520969, con sede legale in Milano, Corso Italia n. 52,
nell	a persona del Direttore Generale Walter Bergamaschi, nominato con DGR della Regione Lombardia n. XI/1054 del
17.1	12.2018 (nel seguito per brevità anche "Amministrazione appaltante")
	E
	in persona di
	in qualità Legale Rappresentante (nel seguito per brevità anche
	ppaltatore")
·	
	PREMESSO CHE
-	Alla società, a seguito di espletamento di gara d'appalto a procedura
	aperta sopra soglia comunitaria, nelle forme previste dal D. Lgs. n. 36/2023 e ai sensi e per gli effetti della
	Deliberazione del Direttore Generale dell'ATS della Città Metropolitana di Milano n del,
	è stata aggiudicata l'acquisizione di un applicativo per la gestione informatizzata del procedimento recupero dei
	ticket sanitari;
-	con nota prot. n del si trasmetteva all'Appaltatore sopra citato comunicazione di
	aggiudicazione definitiva di cui all'art. 90, comma 1, lett. b) del D. Lgs. 36/2023;
_	l'Amministrazione Appaltante ha provveduto ad acquisire:
	- cauzione definitiva;
	 estremi del conto corrente dedicato all'appalto ai sensi del D. Lgs. 136/2010;

Allegato 5 alla Deliberazione n. 1016 DEL 16.11.2023 - DURC regolare; copie polizze assicurative di cui all'art. ____ del Capitolato Speciale d'Appalto; - Il nominativo ed il contatto del Responsabile di cui all'art. ____ del Capitolato Speciale d'Appalto; [facoltativo: altra eventuale documentazione]; - la Stazione Appaltante ha provveduto ad effettuare i controlli di Legge, in particolare: [...] SI CONVIENE E STIPULA: Articolo 1 - Oggetto del Contratto L'appalto ha per oggetto l'acquisto di un applicativo per la gestione informatizzata del procedimento di recupero dei ticket sanitari. Per il dettaglio dei servizi oggetto del presente Contratto procedura si rinvia al Capitolato Tecnico, parte integrante del presente Contratto. Tutto il software sviluppato, unitamente a tutte le successive modifiche (correttive e/o evolutive e/o migliorative) che verranno introdotte dall'Appaltatore, unitamente a tutta la documentazione tecnica e di esercizio prodotta, devono intendersi di proprietà di ATS Città Metropolitana di Milano. Al termine del periodo contrattuale, l'Amministrazione può cedere in riuso le eventuali personalizzazioni ad altri Enti Pubblici che lo dovessero richiedere. Le stesse personalizzazioni potranno essere segnalate ad AgID per essere rese disponibili in modalità aperta sul repository Developers Italia. Articolo 2 – Durata del Contratto Il presente Contratto ha la durata di 60 mesi, decorrenti dal _____ L'appaltatore è tenuto a consegnare e collaudare la soluzione completa di tutte le parti specificate nel Capitolato Tecnico entro un termine massimo di 90 (novanta) giorni solari dalla data di sottoscrizione del contratto. La non osservanza di tale pianificazione da parte dell'appaltatore è soggetta all'applicazione di penali e può determinare l'eventuale risoluzione del contratto.

In esito al collaudo positivo, decorreranno i 12 mesi di garanzia al termine dei quali si attiverà il servizio di assistenza tecnica e manutenzione che l'appaltatore dovrà garantire sino alla scadenza naturale del contratto.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di recedere anticipatamente dal presente Contratto, qualora, nel corso di validità degli stessi, il sistema di convenzioni per l'acquisto di beni e servizi delle Pubbliche Amministrazioni (CONSIP) e/o l'Azienda Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti (ARIA) attivassero una Convenzione avente ad oggetto le prestazioni oggetto del presente Contratto.

Articolo 3 – Importo del Contratto	
Il valore del presente Contratto è pari a €	più Iva se dovuta.
L'importo sopra indicato è da considerarsi compren	sivo di tutte le richieste rappresentate nel presente Contratto.

Articolo 4 – Opzioni contrattuali

§ 4.1 Revisione dei prezzi

Nel periodo di vigenza del presente Contratto può essere applicata la revisione dei prezzi secondo quanto disposto al paragrafo 4.1 del Capitolato Speciale d'Appalto.

§ 4.2 Opzione di proroga del contratto

L'Amministrazione si riserva di prorogare il presente Contratto per una durata massima pari a 6 mesi ai prezzi, patti e condizioni stabiliti nel contratto per i soli servizi di manutenzione correttiva, di manutenzione evolutiva e hosting cloud. L'esercizio di tale facoltà è comunicato all'appaltatore almeno 3 mesi prima della scadenza del contratto.

§ 4.3 Variazione fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto: qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, l'Amministrazione può imporre all'Appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'Appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.

§ **4.4 Modifiche del contratto ai sensi dell'articolo 120, comma 1, lettera a) del Codice**: la stazione appaltante si riserva di modificare il contratto in corso di esecuzione, nei limiti del 5% del valore.

Articolo 5 – Caratteristiche del servizio

La soluzione applicativa richiesta da ATS, comprensiva dei servizi realizzativi e aggiuntivi, meglio descritti nel documento tecnico, deve essere garantita dall'aggiudicatario attraverso la realizzazione di un software ex-novo ovvero sviluppo di software ad hoc e manutenzione dello stesso. Il codice sorgente dell'applicazione sviluppata è da intendersi di proprietà di ATS che ha facoltà di poterla cedere gratuitamente in riuso, incluse le eventuali personalizzazioni, alle Pubbliche Amministrazioni che lo dovessero richiedere. Le attività di sviluppo riguardano la creazione e la personalizzazione di una soluzione applicativa con l'obiettivo di ottimizzare il processo prevedendo la possibilità di integrare altri sistemi e/o banche dati.

La fornitura proposta deve necessariamente includere l'erogazione di servizi aggiuntivi e complementari relativi a: formazione utenti interni, manutenzione correttiva e legislativa, hosting, manutenzione evolutiva, integrazioni, porting, manutenzione test.

Con riferimento al servizio di manutenzione evolutiva, si precisa che il pacchetto di giornate-uomo richiesto dall'Amministrazione, stimato in 122 giornate/uomo, potrà essere fruito anche in mezze giornate/uomo.

Le giornate di competenza di un anno, ove non utilizzate nel periodo di riferimento, potranno essere cumulate alle giornate di competenza dell'anno successivo e, pertanto, utilizzate oltre l'annualità di competenza.

Tali giornate potranno anche essere utilizzate solo in parte dall'ATS; in tal caso l'Amministrazione corrisponderà all'aggiudicatario solo il costo delle giornate/mezze giornate effettivamente erogate e preventivamente concordate con l'ATS sulla base di un documento tecnico, redatto dall'aggiudicatario, che dia evidenza delle attività effettivamente previste.

Con riferimento al servizio di formazione utenti, si precisa che il pacchetto di giornate è stimato in 5 giornate, da utilizzarsi, secondo quanto previsto dall'art. 6 del Capitolato Tecnico, a partire dalla data in avvio di produzione dell'applicativo entro il primo anno contrattuale. Tali giornate potranno anche essere utilizzate solo in parte dall'ATS; in

tal caso l'Amministrazione corrisponderà all'aggiudicatario solo il costo delle giornate effettivamente erogate e preventivamente concordate con l'ATS.

La gestione del repository del codice sorgente dovrà avvenire attraverso gli strumenti DevOps di ATS, secondo le modalità di Quality Assurance del software indicate ed eventualmente integrate da procedure ATS.

Articolo 6 - Obblighi dell'Appaltatore

L'Appaltatore deve munirsi delle iscrizioni, autorizzazioni, concessioni, licenze e permessi prescritti dalla legge e dai regolamenti, anche nel caso in cui si rendano necessari in corso di esecuzione del contratto all'esercizio della sua attività.

L'Appaltatore si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente Contratto.

L'Appaltatore si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del contratto, resteranno ad esclusivo carico dell'appaltatore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale. Pertanto, l'Appaltatore non potrà avanzare pretesa di compensi, a tal titolo, nei confronti dell'Amministrazione, assumendosene ogni relativa alea.

L'Appaltatore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne l'Agenzia da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza vigenti.

L'Appaltatore si impegna, altresì, per tutta la durata contrattuale, senza eccezione alcuna, a:

- non sospendere le attività oggetto del presente Contratto. Pertanto, l'Appaltatore si obbliga alla sua puntuale esecuzione anche in caso di scioperi o vertenze sindacali del suo personale, promuovendo tutte le iniziative atte ad evitare l'interruzione del servizio medesimo;
- retribuire il personale:
 - dipendente in misura non inferiore a quella stabilita nel CCNL di categoria e ad assolvere tutti i conseguenti oneri compresi quelli concernenti le norme previdenziali, assicurative e similari, aprendo le posizioni contributive presso le sedi degli Enti territorialmente competente;
 - Libero Professionale con compensi liberamente determinati dalla contrattazione individuale (contrattazione diretta tra operatori a rapporto Libero Professionale e l'appaltatore) con obbligo di deposito, prima dell'utilizzazione, del contratto individuale.

Sulla base dei dettami normativi sanciti dall'art. 34, comma 35, del D.L. n. 179/2012 (convertito con modificazioni nella Legge 221/2012) nonché ai sensi dell'art. 225, comma 1 del D. Lgs. 36/2023, l'aggiudicatario si impegna a rimborsare all'Amministrazione le spese per le pubblicazioni, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dall'aggiudicazione, su richiesta della medesima.

Articolo 7 - Tracciabilità dei flussi finanziari

L'Appaltatore, ai fini di quanto previsto dalla L. 136/2010:

assume l'obbligo di utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso le banche o presso la Società
 Poste Italiane S.p.A. dedicati, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche su cui verranno appoggiati tutti i movimenti relativi alla gestione del presente Contratto;

- si obbliga, a pena di nullità assoluta, a fare inserire nei contratti eventualmente stipulati con i subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai servizi o forniture oggetto del presente Contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge;
- si impegna a dare immediata comunicazione a questa Agenzia ed alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo di Milano della notizia di inadempimento della propria controparte/subappaltatore/subcontraente agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Inoltre, l'Appaltatore dovrà essere dotato di attrezzature informatiche idonee alla gestione dei nuovi adempimenti telematici previsti in materia di **fatturazione elettronica**, o, in alternativa, deve conferire specifico mandato ad un intermediario abilitato ai sensi dell'art. 5, D.M. 55/2013.

Articolo 8 - Fatturazione e pagamenti

§ 8.1 Fatturazione

Le prestazioni, rese nei modi prescritti dagli atti di gara, saranno oggetto di fatturazione posticipata da parte dell'aggiudicatario come di seguito dettagliato:

Descrizione servizio	Distribuzione finanziaria
Software baseline 50%	A partire da 90 giorni dal rilascio in produzione (a seguito di collaudo positivo)
Software baseline 50%	A partire da 120 giorni dalla data dell'avvio in produzione della soluzione
Manutenzione evolutiva 46 gg	A partire da 90 giorni dal rilascio in produzione da riportare in caso in anni successivi
Manutenzione evolutiva 76 gg	A partire da 365 giorni dal rilascio in produzione da riportare in caso in anni successivi
Integrazioni	A partire da 90 giorni dal rilascio in produzione (a seguito di collaudo positivo)
Manutenzione test	A partire da 90 giorni dal rilascio in produzione (a seguito di collaudo positivo)
Porting	A partire da 90 giorni dal rilascio in produzione e a seguito di collaudo positivo
Canone manutenzione mensile (correttiva/legislativa) per 45 mesi	Canone mensile a partire da 15 mesi dalla firma del contratto
Formazione a consumo per 5 giorni	A partire da 90 giorni dalla data dell'avvio in produzione della soluzione
Canone manutenzione hosting	Canone mensile a partire da 90 giorni dal rilascio in produzione

L'aggiudicatario invierà esclusivamente **fattura elettronica** riportante il numero e la data del preventivo di riferimento, nel rispetto delle specifiche tecniche riportate nel Decreto 3 aprile 2013, n. 55 del MEF, convertito con la legge n. 89/2014.

Il mancato adeguamento alla normativa suindicata impedisce di procedere a qualsiasi pagamento, anche parziale, sino all'invio delle fatture in formato elettronico e che, in tal caso, non saranno riconosciuti interessi per ritardati pagamenti dovuti alla mancata emissione di fattura elettronica. Il mancato adeguamento alla normativa su indicata costituisce inadempimento contrattuale.

Al fine di consentire la corretta intestazione delle fatture elettroniche, si riporta, di seguito, il Codice Univoco ufficio, già attivo e consultabile anche all'interno dell'Indice delle Pubbliche Amministrazioni (www.indicepa.gov.it):

Denominazione Ente: ATS della Città Metropolitana di Milano

Sede legale: Corso Italia, 52 – 20122 Milano

Codice Fiscale: 09320520969
Partita IVA: 09320520969
Codice IPA: atsmetmi

Codice Univoco ufficio: BMAGH7 – FORNITURE E PRESTAZIONI GENERICHE ATS

Deve, in ogni caso, essere periodicamente consultato il sito web <u>www.indicepa.gov.it</u> per verificare eventuali aggiornamenti o modificazioni del codice univoco.

Ai sensi del richiamato art. 25 del D.L. n. 66/2014, al fine di garantire l'effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle Pubbliche Amministrazioni, le fatture elettroniche emesse devono riportare il seguente Codice Identificativo di Gara (CIG) A02B28BB75

Ai sensi dell'art. 25, co. 3, D.L. 66/2014, l'Amministrazione Appaltante non procederà al pagamento di fatture elettroniche che non riportino il codice CIG, come previsto dal richiamato art. 25, co. 2, D.L. 66/2014.

Per quanto riguarda il contenuto informativo della fattura elettronica, Regione Lombardia ha raccomandato la presenza di talune informazioni necessarie a favorire il processo di caricamento, controllo e liquidazione nei sistemi contabili e gestionali.

Le informazioni obbligatorie sono le seguenti:

- Codice Identificativo Gara;
- eventuale esplicitazione di esenzione I.V.A. ai sensi di Legge.
- tutti i dati relativi al pagamento;
- data e numero d'ordine d'acquisto;
- totale documento;
- codice fiscale del cedente;
- ogni altra indicazione utile.
- in generale, il medesimo livello di dettaglio dell'ordine di acquisto emesso.

Per le modalità di emissione e trasmissione della fattura elettronica, l'Appaltatore si impegna a seguire le regole tecniche e linee guida di cui al D.M. 55/2013, avvalendosi del supporto informativo e delle specifiche disponibili al sito www.fatturapa.gov.it.

In mancanza delle informazioni sopra descritte, le fatture saranno rifiutate dall'Amministrazione.

§ 8.2 Pagamenti

Il pagamento dei corrispettivi convenuti sarà effettuato dall'Amministrazione entro 30 giorni dalla verifica di regolare esecuzione del contratto a cura del competente servizio dell'Agenzia. Tale verifica sarà effettuata entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura. L'Amministrazione non procederà comunque alla liquidazione di fatture anticipate ed emesse prima del collaudo con esito positivo.

L'Amministrazione provvederà a respingere la fattura, ai sensi del D.M. n. 132 del 24.08.2020, qualora:

- non sia indicato chiaramente il numero di ordinativo e il codice CIG;
- non sia inoltrata nei modi sopra indicati e manchi degli elementi essenziali richiesti;
- non sia regolare dal punto di vista fiscale;
- le condizioni economiche non corrispondano a quanto pattuito;
- risultino non conformità tra il servizio reso e quanto richiesto;
- non risulti corredata, in allegato, di eventuale documentazione richiesta.

Ai sensi della L. 136/2010 e s.m.i., tutti i pagamenti relativi all'appalto verranno effettuati con lo strumento del bonifico bancario, ovvero con altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, e registrati sul conto corrente dedicato dell'Appaltatore.

Eventuali ritardi e/o imprecisioni nella comunicazione degli estremi del conto corrente dedicato da parte dell'Appaltatore, comporteranno la sospensione della procedura di liquidazione delle fatture da parte dell'Amministrazione Appaltante.

L'Appaltatore non potrà opporre eccezioni, né avrà titolo a risarcimento di danni o riconoscimento di interessi per detta sospensione dei pagamenti dei corrispettivi.

In caso di eventuale ritardato pagamento, il saggio degli interessi moratori è determinato ai sensi della D. Lgs. 231/2002, testo vigente.

Il pagamento si intenderà avvenuto alla data dell'emissione dell'ordinativo di pagamento e gli interessi di moratoria decorreranno da tale data.

Per provvedere al pagamento l'Amministrazione Appaltante dovrà essere in possesso di un D.U.R.C. (Documento Unico di Regolarità Contributiva), acquisito d'ufficio, da cui risulti la regolarità dei versamenti contributivi INPS e INAIL da parte dell'Appaltatore.

Qualora il D.U.R.C. dell'Appaltatore evidenzi irregolarità, l'Amministrazione sarà tenuta all'osservanza di quanto disposto dal DPR 207/2010 e dalle indicazioni fornite dagli enti previdenziali interessati.

L'Appaltatore non potrà opporre eccezioni, né avrà titolo a risarcimento di danni o riconoscimento di interessi per detta sospensione dei pagamenti dei corrispettivi.

Articolo 9 – Responsabilità per infortuni e danni.

È a carico dell'Appaltatore la più ampia ed esclusiva responsabilità, con totale esonero dell'Amministrazione e dei suoi rappresentanti da qualsiasi azione, per qualsivoglia danno, qualunque ne sia la natura e la causa, che potesse in qualsiasi momento derivare alle persone e alle cose di terzi, in dipendenza o in connessione, diretta o indiretta, dell'esecuzione del Contratto.

È, pertanto, responsabile nei confronti dell'Amministrazione e dei terzi dei danni di qualsiasi natura, materiali o immateriali, diretti ed indiretti, causati a cose o persone e connessi all'esecuzione del contratto, anche se derivanti dall'operato dei suoi dipendenti e consulenti, nonché dall'operato di eventuali subappaltatori.

È fatto obbligo all'Appaltatore di mantenere l'Amministrazione sollevata ed indenne da richieste di risarcimento dei danni e da eventuali azioni legali promosse da terzi.

Articolo 10- Direttore dell'Esecuzione del contratto

Il Direttore dell'esecuzione del Contratto è il _	della SC/SS	dell'ATS della Città
Metropolitana di Milano.		

Articolo 11 - SLA e penali

L'Amministrazione potrà controllare tutte le operazioni relative all'effettuazione del servizio.

Il controllo della qualità ed accettabilità del servizio verrà eseguito dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto individuato dall'ATS o suo delegato, il cui giudizio sarà inappellabile.

L'aggiudicatario sarà tenuto ad eseguire il servizio con precisione, cura e diligenza, utilizzando le pratiche, le cognizioni e gli strumenti più idonei.

Di seguito sono descritti gli indicatori di qualità e gli SLA previsti per misurare i diversi servizi che compongono la fornitura dal rispetto delle scadenze contrattuali (piano della qualità, predisposizione ambienti, date di rilascio del software in produzione, etc.), alla Quality Assurance (indici di difettosità in fase di collaudo) ed ai servizi di manutenzione (correttiva, evolutiva, legislativa) e di assistenza / gestione applicativa.

RSCT - Rispetto di una scadenza contrattuale

L'indicatore di qualità RSCT misura il rispetto delle scadenze temporali derivanti dalla documentazione contrattuale inclusa l'offerta tecnica dell'aggiudicatario e/o pianificate in un piano di lavoro approvato. Il requisito si applica anche per le eventuali attività di manutenzione evolutiva.

Ogni giorno lavorativo di ritardo rispetto ad una scadenza contrattuale determina l'applicazione di una penale pari all'1‰ dell'importo totale previsto dal contratto di fornitura. La giornata lavorativa vale dalle 9 alle 18 dei giorni feriali, dal lunedì al venerdì. Il criterio in oggetto si applica ad ogni scadenza temporale prevista dalla documentazione contrattuale, inclusa l'offerta tecnica dell'aggiudicatario e/o pianificata in un piano di lavoro approvato. Il criterio si applica anche per le eventuali attività di manutenzione evolutiva.

Caratteristica	Efficienza	Sotto caratteristica	Prestazioni temporali	
Aspetto da valutare	Rispetto di una scadenza contrattuale			
Unità di misura	Giorni lavorativi	Fonte dati	Documenti pianificazione	di

Allegato 5 and Deliberazione II. 1010 DEL 10.11.2025			
Periodo di riferimento	Durata contratto	Frequenza d misurazione	Ad evento
Per ciascuna scadenza vanno rilevati Dati da rilevare Data prevista (data_prev) di una scadenza contrattuale Data effettiva (data_eff) dell'evento contrattuale			
Regole di Nessuna campionamento			
Formula	RSCT = data_eff – data_prev		
Regole di Nessuna arrotondamento			
Valore di soglia RSCT <= 0			
Azioni contrattuali	Ogni giorno lavorativo di ritardo (RSCT > 0) determina la penale "Slittamento di una scadenza contrattuale" pari all'1‰ contrattuale.		
Eccezioni	Nessuna		

TNCO – Tasso di casi di test eseguiti in collaudo con esito negativo

l'aggiudicatario è tenuto alla predisposizione del piano di test (test unitari, test funzionali, di sistema, di sicurezza, di performance, ecc.) e all'esecuzione dei casi di test pianificati sino al loro esito positivo: ciò rappresenta la precondizione per la consegna del software realizzato e dunque per l'avvio del collaudo. A partire dal piano di test viene redatto il piano di collaudo.

L'indicatore di qualità TNCO misura il rapporto tra i casi di collaudo eseguiti con esito negativo ed il totale dei casi di collaudo previsti ed eseguiti in collaudo. Deve essere rilevato per ogni collaudo, compresi i collaudi successivi ad un precedente collaudo negativo.

Un rapporto tra i casi di collaudo eseguiti con esito negativo ed il totale dei casi di collaudo previsti ed eseguiti in collaudo superiore al 10% comporta l'applicazione di una penale pari all'1‰ del valore contrattualmente fissato per il servizio realizzativo nel contratto di fornitura. Il criterio deve essere applicato per ogni collaudo, compresi i collaudi successivi ad un precedente collaudo negativo.

Caratteristica	Affidabilità	Sotto caratteristica	Maturità
Aspetto da valutare	Percentuale di casi di test eseguiti con esito negativo rispetto al totale dei casi di collaudo eseguiti		
Unità di misura	Punto percentuale	Fonte dati	Piano di Test – Realizzazione Rapporto di collaudo
Periodo di riferimento	La durata della fase di collaudo dell'obiettivo	Frequenza di misurazione	Al termine della fase di collaudo dell'obiettivo

rinegato 3 ana benbera	21011E 11. 1010 DLL 10.11.2025		
	- casi di test pianificati , eseguiti con esito negativo in collaudo		
Dati da rilevare	(N_test_not_ok)		
	- casi di test eseguiti in collaudo (Tot_test)		
Regole di	Nessuna		
campionamento	Nessuiid		
Formula	TNCO = (N_test_not_ok / Tot_test) * 100		
Regole di	Il risultato della misura va arrotondato:		
	- per difetto se la parte decimale è 🛽 0,5;		
rrotondamento	- per eccesso se la parte decimale è > 0,5.		
Valore di soglia	TNCO <= 10 %		
	Il non rispetto del valore di soglia comporterà l'applicazione della penale una		
	tantum "Test negativi in collaudo" pari all'1‰ del valore contrattualmente fissato		
Azioni contrattuali	per il servizio realizzativo.		
	Il nuovo collaudo inizierà alla data fissata da ATS.		
Eccezioni	Nessuna		

<u>GSCO – Giorni di sospensione del collaudo</u>

Con l'indicatore GSCO si vuole controllare il numero di giorni in cui è stato sospeso il collaudo di un obiettivo realizzativo (di sviluppo, di manutenzione evolutiva o adeguativa, etc.) per cause imputabili all'aggiudicatario.

Un ritardo di oltre un giorno lavorativo rispetto alla data di collaudo concordata determina l'applicazione di una penale una tantum pari all'1‰ dell'importo fissato per il servizio realizzativo.

	Affidabilità	Sottocaratteristica	Maturità
Aspetto da valutare	Numero complessivo di giorni in cui è stato sospeso il collaudo di un obiettivo		
Aspetto da Valutare	per cause imputabili al Fornit	ore	
			Comunicazioni di
Unità di misura	Giorno lavorativo	Fonte dati	sospensione del collaudo e
			di ripresa
Periodo di riferimento	Durata collaudo	Frequenza d	Al termine del collaudo
renodo di merimento		misurazione	
	Data della singola sospensione collaudo (Data_sospensione;)		
Dati da rilevare	Data della singola di ripresa del collaudo (Data_ripresa;)		
	Numero di sospensioni del collaudo (Nsosp)		
Regole di	Si applica a tutte le sospensioni del collaudo (sia per la prima che, qualora capiti,		
campionamento	per le successive)		
Formula	$GSCO = \sum_{1}^{Nsosp}(Data_ripresa_i - Data_sospensione_i)$		
Regole di	Nessuna		
arrotondamento			

Valore di soglia	GSCO = 0
	Per ogni giorno lavorativo eccedente la soglia, ATS applicherà la penale
Azioni contrattuali	"Sospensione del collaudo" pari all'1‰ dell'importo fissato per il servizio
	realizzativo.
Eccezioni	Nessuna

DAES - Difettosità in avvio in esercizio

Con questo indicatore DAES si vuole rilevare, per ogni obiettivo realizzativo rilasciato in esercizio, il numero di malfunzionamenti bloccanti e non bloccanti, nel periodo di riferimento.

Si stabilisce che la fase di avvio in esercizio duri quattro mesi a partire dal rilascio del software in produzione; questo criterio vale per il primo rilascio del sistema in produzione e per ogni successivo obiettivo realizzativo rilasciato in esercizio (è quindi compresa la manutenzione evolutiva). Entro tale periodo un numero di errori (bloccanti, non bloccanti) oltre le soglie stabilite (al primo errore bloccante; oltre i tre errori non bloccanti) determina l'applicazione di una penale pari al pari all'11‰ dell'importo contrattualmente calcolato per l'obiettivo realizzativo.

Caratteristica	Affidabilità	Sottocaratteristica	Maturità
Aspetto da valutare	Difettosità in avvio di esercizio, ovvero 2 mesi dopo il rilascio in produzione.		
Unità di misura	Difettosità	Fonte dati	Sistema di tracciatura
Periodo di riferimento	Fase di avvio in esercizio Frequenza di Al termine del periodo di misurazione riferimento		
Dati da rilevare	Numero totale di malfunzionamenti non bloccanti delle funzionalità utente nuove o modificate dall'obiettivo rilevati durante il periodo di riferimento (N_malfunz_no_bl). Numero totale di malfunzionamenti bloccanti delle funzionalità utente nuove o modificate dall'obiettivo rilevati durante il periodo di riferimento (N_malfunz_bl)		
Regole di campionamento	Nessuna		
Valore Soglie DAES (bloccanti) = 0 DAES (non bloccanti) <= 3			
Regole di arrotondamento	Nessuna		
Azioni contrattuali	Per ciascun errore eccedent di malfunzionamenti in contrattualmente calcolato	avvio di esercizio'	

TROI – Tempestività di Ripristino dell'Operatività in esercizio (per singolo intervento)

L'indicatore TROI misura il livello di servizio di ogni intervento di ripristino dell'operatività del software applicativo in esercizio, eseguito nel periodo di riferimento. La giornata lavorativa vale dalle ore 09:00 alle 18:00 dei giorni feriali dal lunedì al venerdì.

In sintesi: stabilito che la giornata lavorativa va dalle 9 alle 18 dei giorni feriali dal lunedì al venerdì, il criterio prevede che trimestralmente si calcolino i tempi di ripristino dell'operatività di ogni richiesta di intervento di manutenzione correttiva. La soglia massima di intervento per errori bloccanti, al netto dei periodi di tempo (sospensione) non imputabili all'aggiudicatario, è di 8 (otto) ore solari. La soglia massima di intervento per errori non bloccanti, al netto dei periodi di tempo (sospensione) non imputabili all'aggiudicatario, è di 2 (due) giorni lavorativi considerando quanto definito per la giornata lavorativa. Per ogni singolo intervento che eccede la relativa soglia, ATS applicherà una penale pari all'1‰ per errori bloccanti o pari allo 0,5‰ per errori non bloccanti dell'importo contrattualmente definito per il servizio di correttiva, compreso il software rilasciato (realizzato o modificato) dall'aggiudicatario durante il periodo contrattuale.

Caratteristica	Efficienza	Sottocaratteristica	Efficienza temporale	
Aspetto da	a Tempestività di ripristino dell'operatività del software applicativo in esercizio a seguito			
valutare	di un malfunzionamento			
Unità di misura	Ore solari per erro bloccanti, lavorative neg altri casi (a multipli di mezz giornate lavorative)	li Fonte dati	Sistema di tracciatura o comunicazioni	
Periodo di	II trimestre precedente I	a Frequenza d		
riferimento	rilevazione	misurazione	Trimestrale	
Dati da rilevare	 Avvio del processo di risoluzione del malfunzionamento: data, ora e minuti comunicazione al Fornitore [fase attivazione] (inizio) Termine della risoluzione del malfunzionamento: data, ora e minuti fine esecuzione [fase esecuzione] (termine) Tempo di sospensione della risoluzione del malfunzionamento (sospensione) a causa dell'indisponibilità dell'ambiente di correzione, o per ragioni non imputabili al Fornitore (TRO) 			
Regole di campionamento	di Nessuna			
Formula	TROI = termine - inizio - TRO (ore, minuti)			
Regole di arrotondamento	di Nessuna			
Valore di soglia	TROI Bloccante: ≤ 8 ore solari	Non ≤ 2 gg lavorativi (esclusi so	Bloccante: abato e festivi)	

Il superamento del valore di soglia comporterà l'applicazione della penale "Ripristino
dell'operatività in esercizio" così definita:
$ ilde{ ititt}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}$
dell'importo contrattualmente definito per il servizio di correttiva per
malfunzionamenti sul sw affidato al servizio di correttiva ad inizio fornitura;
≻ pari all'1‰ per errori bloccanti o pari allo 0,5‰ per errori non bloccanti del
valore complessivo del servizio realizzativo per i malfunzionamenti su
software rilasciato (realizzato o modificato) dall'aggiudicatario durante il
periodo contrattuale.
Nessuna

CSR – Interventi di manutenzione correttiva recidivi

L'indicatore CSR misura il grado di efficacia degli interventi di manutenzione misurando la percentuale di errori che si ripresentano dopo l'intervento correttivo.

In sintesi: ATS trimestralmente valuterà il numero di interventi di manutenzione correttiva recidivi, ovvero segnalati sul sistema di tracciatura relativi allo stesso malfunzionamento. Per ogni intervento recidivo (già la prima riapertura di una segnalazione sul medesimo malfunzionamento rende l'errore recidivo) ATS applicherà una penale pari all'1‰ dell'importo contrattualmente definito per il servizio di correttiva, compreso il software rilasciato (realizzato o modificato) dall'aggiudicatario durante il periodo contrattuale.

Caratteristica	Affidabilità	Sottocaratteristica	Maturità		
Aspetto da valutare	Numero di interventi di manutenzione correttiva recidivi, cioè relativi allo stesso modulo per lo stesso malfunzionamento.				
Unità di misura	Case recidivi Fonte dati Sistema di tracci comunicazioni				
Periodo di riferimento	Trimestre precedente la rilevazione	Frequenza d misurazione	Trimestrale		
Dati da rilevare	Numero di interventi di manutenzione correttiva segnalati sul sistema di tracciatura per lo stesso malfunzionamento (<i>Ncase_ricorsivi</i>)				
Regole di campionamento	Nessuna				
Formula	CSR = Ncase_ricorsivi				
Regole di arrotondamento	Nessuna				
Valore di soglia	CSR = 0				
Azioni contrattuali	Ogni caso recidivo eccedente penale "Interventi di manuter contrattualmente definito per	nzione correttiva recio			

Eccezioni	Nessuna	

TRRI – Tempestività di risoluzione delle richieste di assistenza

L'indicatore di qualità TRRI misura l'efficacia della prestazione mediante la percentuale di chiamate risolte od inoltrate al gruppo responsabile della risoluzione (es. manutenzione correttiva) dopo aver identificato la causa.

ATS trimestralmente valuterà il numero di richieste di assistenza effettuate ed il relativo tempo di risoluzione od inoltrate al gruppo responsabile della risoluzione (es. manutenzione correttiva) dopo aver identificato la causa. Occorre considerare il numero di richieste di assistenza risolte entro le 4 (quattro) ore e rapportarlo rispetto al numero totale di richieste effettuate nel trimestre: il risultato della misura va arrotondato al punto percentuale, ovvero per difetto se la parte decimale è <= 0,5, per eccesso se la parte decimale è > 0,5. Per ogni 5 punti percentuale inferiore al 99% o sua frazione, ATS applicherà una penale pari all'1‰ dell'importo contrattualmente previsto per il relativo servizio di gestione.

Caratteristica	Efficienza	Sottocaratteristica	Efficienza temporale
Aspetto da valutare	Tempestività di risoluzione delle richieste di assistenza		
Unità di misura	Punto percentuale	Fonte dati	Strumento di tracciatura o comunicazioni
Periodo di riferimento	Trimestre precedent	e la Frequenza de misurazione	di Trimestrale
Dati da rilevare	 Data e Ora (hh/mm) di ricezione della richiesta (Data_ricezione) Data e Ora (hh/mm) della effettiva risoluzione della richiesta/inoltro gruppo con diagnosi (Data_risoluz) Numero totale richieste di assistenza pervenute nel periodo di riferimento 		
Regole di campionamento	Vanno considerate tutte le richieste di assistenza pervenute		
Formula	TRRI = Num_richieste(T dove: T_risoluz =Data_risoluz	_risoluz <= 4 ore) / Num_ri – Data_ricezione	chieste_pervenute
Regole di arrotondamento	Il risultato della misura - per difetto se la parte - per eccesso se la parte	•	ercentuale:
Valore di soglia	TRRI ≥ 99%		
Azioni contrattuali	la penale"Mancata Tem	pestività nella risoluzione	l'Amministrazione applicherà delle richieste di assistenza" sto per il relativo servizio di
Eccezioni	Nessuna		

In ogni caso, il valore delle penali applicate dall'Amministrazione non potrà superare la soglia di cui all'art. 126 del Codice, ovvero il 10 % dell'ammontare netto contrattuale.

Gli inadempimenti contrattuali che danno luogo all'applicazione delle penali sopra riportate, saranno contestati formalmente all'aggiudicatario che potrà comunicare all'ATS le proprie controdeduzioni in merito, nel termine di giorni 15 (quindici) consecutivi dalla stessa contestazione, o diversa tempistica, anche inferiore (anche 1 giorno solare), a seconda della tipologia e della gravità dell'inadempienza.

Qualora dette controdeduzioni non siano ritenute accoglibili ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, saranno applicate all'aggiudicatario le penali come sopra stabilito.

In caso di recidiva, la penale potrà essere triplicata, salvo il risarcimento dell'eventuale maggior danno causato.

L'Amministrazione, dopo l'applicazione di 10 (dieci) penalità calcolate sull'intero periodo contrattuale, anche di natura diversa, derivanti dal mancato rispetto degli obblighi contrattuali di cui sopra assunti dall'aggiudicatario ovvero di un grave inadempimento delle obbligazioni da cui derivi all'Amministrazione un pregiudizio organizzativo e gestionale, accertato e dichiarato dal DEC, si riservano il diritto di dichiarare non compatibile il servizio e di procedere alla risoluzione del contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del C.C., incamerando il deposito cauzionale definitivo e con riserva di rivalersi degli eventuali ulteriori danni da esso derivanti.

Per le penalità applicate sarà richiesta all'aggiudicatario l'emissione di idonea nota di credito con contestuale sospensione, da parte dell'Amministrazione, dei pagamenti.

L'Amministrazione, al fine di garantire il regolare svolgimento dell'attività istituzionale, avrà il diritto di approvvigionarsi presso altri operatori economici, di escutere la garanzia definitiva di cui all'articolo 14 del presente CSA, ponendo a carico dell'aggiudicatario tutte le spese e gli eventuali danni conseguenti.

La quantificazione dei danni avverrà tenendo conto dei maggiori costi derivanti dall'assegnazione del servizio ad altro operatore economico, da oneri supplementari derivanti dalla mancata esecuzione del servizio e/o da un ritardo nell'esecuzione medesima (art. 1223 codice civile).

Articolo 12 – Cessione dei crediti derivanti dal Contratto – Subappalto – Sospensione

La cessione dei crediti derivanti dal contratto è regolata dalla normativa vigente in materia.

Il subappalto è concesso nei limiti e nelle modalità di cui all'art. 119 del Codice.

La sospensione dell'esecuzione, parziale o totale è regolata dall'art. 121 del Codice.

Articolo 13 - Risoluzione del contratto

L'ATS interessata potrà chiedere la risoluzione del contratto in tutti i casi previsti dalla normativa vigente.

In tema di risoluzione del contratto si richiama e si applica l'art. 122 del D. Lgs. n. 36/2023.

Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 121, l'Amministrazione può risolvere un contratto d'appalto senza limiti di tempo, se si verificano una o più delle seguenti condizioni:

- a) modifica sostanziale del contratto, che richiede una nuova procedura di appalto ai sensi dell'articolo 120;
- b) con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 120, comma 1, lettere b) e c), superamento delle soglie di cui al comma 2 del predetto articolo 120 e, con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 120, comma 3, superamento

Allegato 5 alla Deliberazione n. 1016 DEL 16.11.2023 delle soglie di cui al medesimo articolo 120, comma 3, lettere a) e b);

- c) l'aggiudicatario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto, in una delle situazioni di cui all'articolo 94, comma 1, e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di gara;
- d) l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Inoltre l'Amministrazione si riserva di risolvere il contratto nei seguenti casi:

- Mancata tempestività nella risoluzione delle anomalie bloccanti:
 - o per un numero di 2 fuori SLA su guasti bloccanti nei 12 mesi precedenti l'ultimo superamento SLA per un guasto bloccante (3 fuori SLA su guasti bloccanti totali nei 12 mesi).

Difettosità:

- al verificarsi di 5 guasti bloccanti nei 12 mesi precedenti l'ultimo guasto bloccante (6 guasti bloccanti totali nei 12 mesi);
- o al verificarsi di 24 guasti non bloccanti nei 12 mesi precedenti l'ultimo guasto non bloccante (25 guasti non bloccanti totali nei 12 mesi).
- Al verificarsi di 10 (dieci) applicazioni di penali nell'arco del periodo contrattuale.

La Stazione Appaltante risolve un contratto di appalto, qualora, nei confronti dell'aggiudicatario:

- a) sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
- b) sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n.
 159, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del Codice;
- c) si verifichi grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali, tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni. Il DEC quando accerta un grave inadempimento, avvia in contraddittorio con l'appaltatore il procedimento disciplinato dall'articolo 10 dell'allegato II.14 del Codice. All'esito del procedimento, l'Amministrazione, su proposta del RUP, dichiara risolto il contratto con atto scritto comunicato all'aggiudicatario;
- d) al di fuori di quanto previsto nel punto c), l'esecuzione delle prestazioni sia ritardata per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il DEC gli assegna un termine che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a 10 (dieci) giorni, entro i quali deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine, e redatto il processo verbale in contraddittorio, qualora l'inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve il contratto, con atto scritto comunicato all'appaltatore, fermo restando il pagamento delle penali.

In tutti i casi di risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai servizi/forniture regolarmente eseguiti.

In tutti i casi di risoluzione del contratto, ad eccezione delle ipotesi di cui al terzo capoverso lettere a) e b) del presente articolo, i pagamenti delle prestazioni relative ai servizi/forniture regolarmente eseguiti sono decurtate degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto, e in sede di liquidazione finale dei servizi o forniture riferita all'appalto risolto, l'onere da porre a carico dell'appaltatore è determinato anche in relazione alla maggiore spesa sostenuta per il nuovo affidamento.

Nei casi di risoluzione del contratto, l'aggiudicatario provvede al ripiegamento dei cantieri già allestiti e allo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze nel termine assegnato dalla Stazione Appaltante; in caso di mancato rispetto del termine, la Stazione Appaltante provvede d'ufficio addebitando all'appaltatore i relativi oneri e spese. In alternativa all'esecuzione di eventuali provvedimenti giurisdizionali cautelari, possessori o d'urgenza comunque denominati che inibiscano o ritardino il ripiegamento dei cantieri o lo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze, l'Amministrazione può depositare cauzione in conto vincolato a favore dell'aggiudicatario o prestare fideiussione bancaria o polizza assicurativa con le modalità di cui all'articolo 106, pari all'1 per cento del valore del contratto. Resta fermo il diritto dell'aggiudicatario di agire per il risarcimento dei danni.

Articolo 14- Recesso

In materia di recesso si applica l'art. 123 del D. Lgs. n. 36/2023.

Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter e 92, comma 4, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, l'Amministrazione può recedere dal contratto in qualunque momento purché tenga indenne l'appaltatore mediante il pagamento delle prestazioni relative ai servizi o forniture eseguiti nonché del valore dei materiali utili esistenti in magazzino nel caso di servizi o forniture, oltre al decimo dell'importo dei servizi o delle forniture non eseguite, calcolato secondo quanto previsto nell'allegato II.14.

L'esercizio del diritto di recesso è manifestato dall'Amministrazione mediante una formale comunicazione all'appaltatore da darsi per iscritto con un preavviso non inferiore a 20 (venti) giorni, decorsi i quali l'Amministrazione prende in consegna i servizi o forniture ed effettua il collaudo definitivo o verifica la regolarità dei servizi e delle forniture.

Dalla comunicata data di efficacia del recesso, l'Appaltatore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali assicurando, tuttavia, attraverso l'attivazione di una diretta consultazione con l'Amministrazione, che tale cessazione non pregiudichi la continuità della fornitura e non comporti danno alcuno all'Amministrazione contraente.

Articolo 15 – Norma di contratto T&T per la trasparenza e tracciabilità

L'Appaltatore del contratto, nonché le filiere dei subcontraenti coinvolti nella esecuzione, saranno tenuti al pieno rispetto di quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 119 del Dlgs 236/2023 e dal comma 1 dell'articolo 3 della legge 136/2010.

I dati, le informazioni e i documenti oggetto di pubblicazione sono pubblicati per un periodo di 5 anni decorrenti dal primo gennaio successivo al caricamento in piattaforma, ai sensi dell'art. 8 del D. Lgs. n. 33/2013, e comunque fino a che gli atti pubblicati producono i loro effetti, ovvero fino alla conclusione del contratto principale. Decorso il periodo di pubblicazione i dati saranno integralmente rimossi e non conservati, salvo la eventuale conservazione per fini statistici e di ricerca, nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 sulla protezione dei dati personali.

La mancata trasmissione delle informazioni di cui alle norme richiamate sarà sanzionata con il divieto, per l'Affidatario, di entrare a far parte del processo produttivo originato dal contratto, secondo quanto specificato nella "norma di contratto T&T - Trasparenza e Tracciabilità".

L'amministrazione, ai sensi del comma 9 dell'articolo 3 della legge 136/2010 verificherà che nei contratti sottoscritti dall'Appaltatore e dai sub contraenti a qualsiasi livello della filiera dei subcontratti, a pena di nullità assoluta, sia inclusa la norma di contratto T&T-Trasparenza e Tracciabilità con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010.

Articolo 16 - Codice del Comportamento, Piano Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, Patto di Integrità in materia di contratti pubblici Regionali e divieto di pantouflage

L'Amministrazione informa la propria attività contrattuale ai contenuti di cui ai propri al proprio Codice di Comportamento, inteso come dichiarazione dei doveri di diligenza, lealtà, imparzialità e buona condotta che i dipendenti dell'Agenzia sono tenuti ad osservare e delle responsabilità dell'Amministrazione nei confronti dei portatori di interesse (dipendenti, fornitori, utenti, etc.).

Il suddetto Codice è reperibile sul sito internet istituzionale dell'Amministrazione.

L'Appaltatore si impegna, altresì, a rispettare il Codice Generale di Comportamento dei dipendenti pubblici DPR n. 81 del 13.06.2023 ed il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, nonché nella sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza del PIAO, adottato dall'Amministrazione e pubblicato sul sito istituzionale.

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'Appaltatore ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti sul sito internet di questa stazione appaltante al link: https://www.ats-milano.it/amministrazione-trasparente/disposizioni-generali/atti-generali/codice-disciplinare-e-codice-di-condotta.

L'Amministrazione stabilisce, inoltre, in maniera cogente e vincolante, per tutti i soggetti coinvolti nella presente procedura di appalto, l'obbligo di conformare la propria condotta ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza contenuti nel Patto di Integrità in materia di contratti pubblici regionali, adottato con DGR n. X/1751 del 17 giugno 2019 e reperibile sul sito www.regione.lombardia.it.

Inoltre, si rammenta quanto statuito dall'art. 1, comma 42 della Legge n. 190/2012 che ha introdotto, all'art. 53 del D.Lgs. 165/2001, il seguente comma 16-ter: "I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti".

Articolo 17 - Deposito cauzionale

A garanzia dell'osservanza degli obblighi contrattuali, si	dà atto che l'Appalta	tore ha stipulato, quale deposito c	auzionale
definitivo, polizza fideiussoria n	rilasciata da	_ per una somma garantita di €	
euro).		

Articolo 18 - Coperture assicurative

È a carico dell'Appaltatore la più ampia ed esclusiva responsabilità, con totale esonero dell'ATS da qualsiasi azione, per qualsivoglia danno, qualunque ne sia la natura e la causa, che può, in qualsiasi momento, derivare alle persone e alle cose di terzi, in dipendenza o in connessione, diretta o indiretta, dell'esecuzione del contratto.

È, pertanto, responsabile nei confronti dell'Amministrazione contraente e dei terzi dei danni di qualsiasi natura, materiali o immateriali, diretti ed indiretti, causati a cose o persone e connessi all'esecuzione del contratto, anche se derivanti dall'operato dei suoi dipendenti e consulenti, nonché dall'operato di eventuali subappaltatori.

È fatto obbligo all'appaltatore di mantenere l'Amministrazione contraente sollevata ed indenne da richieste di risarcimento dei danni e da eventuali azioni legali promosse da terzi.

L'appaltatore deve stipulare, con primaria Compagnia di Assicurazioni, una polizza assicurativa di Responsabilità Civile verso terzi e verso prestatori di lavoro, con un massimale unico non inferiore a € 3.000.000,00 (tremilioni/00 euro) per sinistro, con il limite, relativamente alla garanzia RCO, di € 1.500.000,00 (unmilionecinquecentomila/00 euro) per persona infortunata, riportante una descrizione del rischio coerente con l'oggetto dell'appalto e con validità non inferiore alla durata del servizio. Tale polizza deve essere estesa alla responsabilità professionale per eventuali danni arrecati a terzi, ivi inclusa ATS, in conseguenza di erroneo funzionamento e/o progettazione del software.

In alternativa alla stipulazione della polizza che precede, l'operatore economico può dimostrare l'esistenza di una polizza RC, già attivata, avente le medesime caratteristiche indicate per quella specifica.

Eventuali franchigie e/o scoperti previsti dalle condizioni di polizza non saranno mai opponibili a terzi.

Resta comunque ferma la responsabilità dell'appaltatore per i danni non coperti dall'assicurazione e per quelli eccedenti il massimale assicurativo.

Oltre alla copertura assicurativa sopra descritta, l'appaltatore si deve impegnare a stipulare adeguata polizza assicurativa **Cyber Risks** con massimale minimo di Euro 1.000.000,00 (unmilione/00 euro).

Copie delle suddette polizze, specifiche o appendici a polizze esistenti, conformi agli originali ai sensi di legge, devono essere consegnate all'ATS di Milano, prima della sottoscrizione del contratto, unitamente alle quietanze di intervenuto pagamento dei premi. Quest'ultime devono essere presentate con le periodicità previste dalla polizze stesse, onde verificare il permanere della validità delle stesse nel corso della durata del servizio.

Articolo 19 – Clausola limitativa della proponibilità di eccezioni

L'Appaltatore non può opporre, ex art. 1462 c.c., eccezioni al fine di evitare o ritardare le prestazioni dovute e disciplinate dal presente Capitolato.

Tutte le riserve che l'Appaltatore intende formulare a qualsiasi titolo devono essere avanzate mediante comunicazione scritta all'Amministrazione e documentate con l'analisi dettagliata delle somme a cui ritiene di avere diritto. Detta comunicazione dovrà essere fatta valere entro il termine di 15 (quindici) giorni dalla emissione del documento contabile relativo al periodo al quale si riferisce la riserva. Non esplicando le sue riserve nei modi e nei termini sopra indicati, l'Appaltatore decade dal diritto di fare valere le riserve stesse.

Le riserve che siano state presentate nei modi e nei termini sopra indicati saranno prese in esame dall'Amministrazione, che emanerà gli opportuni provvedimenti.

Articolo 20 - Trattamento dati personali

Le parti si impegnano a trattare i dati personali esclusivamente per le finalità connesse all'esecuzione del presente rapporto contrattuale nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, sia a livello europeo e nazionale, che regionale e specifica di settore.

Il Titolare del trattamento dei dati personali è ATS della Città Metropolitana di Milano.

Il contraente è designato responsabile del trattamento dei dati personali.

In qualità di Responsabile, il l'operatore economico Appaltatore è tenuto all'osservanza di specifici obblighi attribuiti dal Regolamento Ue 2016/679, nonché degli obblighi verso il Titolare, delle disposizioni e delle istruzioni documentate dello stesso, che sono di seguito specificate.

§ 20.1 Designazione Sub Responsabili e Rappresentanti

Ai sensi dell'art. 28 c.4 del Regolamento UE, il Responsabile è autorizzato da ATS della Città Metropolitana di Milano a designare uno o più sub responsabili per l'esecuzione di specifiche attività di trattamento, per iscritto e con previsione degli stessi obblighi di protezione dei dati previsti nel rapporto tra Titolare e Responsabile. Nel caso in cui i sub responsabili non adempiano ai propri obblighi contrattuali e normativi in materia di protezione dei dati personali, il Responsabile principale ne risponde nei confronti del Titolare.

L'Amministrazione dovrà essere preventivamente informata per iscritto di tale designazione, in modo da eventualmente manifestare il proprio dissenso. Ai sensi dell'art. 27 del Regolamento UE, qualora ricorrano le condizioni previste, il Responsabile dovrà designare per iscritto un rappresentante e comunicarlo al Titolare.

20.2 Audit e Ispezioni

L'ATS di Milano, nella sua qualità di Titolare dei dati, si riserva la possibilità di effettuare audit e verifiche ispettive sulla corretta ed efficace attivazione delle misure di sicurezza e sull'osservanza degli obblighi regolamentari e normativi in materia. Il Responsabile consentirà l'accesso alla documentazione relativa al trattamento ed alle proprie sedi su semplice richiesta.

20.3 Responsabilità e Manleva

Il Responsabile del trattamento si obbliga a tenere manlevato ed indenne il Titolare, da ogni responsabilità e/o danno, anche nei confronti di terzi, nonché degli Interessati al trattamento, per azioni ed omissioni, inadempimenti di qualunque natura, imputabili allo stesso Responsabile, ai soggetti/operatori da esso autorizzati e dai subresponsabili. La responsabilità del Responsabile in materia di protezione dei dati personali e di cui agli artt. 28 c.10, 82, 83 e 84 del Regolamento Ue 2016/679, che si richiamano espressamente, rientra nel quadro della responsabilità contrattuale e delle sue eventuali conseguenze così come disciplinata dal presente documento.

I dati trattati sono di natura personale/categorie particolari di dati, riferiti ai seguenti interessati (utenti ATS della Città Metropolitana di Milano)

Le operazioni di trattamento possono essere manuali e informatiche.

I dati possono essere comunicati ai seguenti destinatari (utenti ATS della Città Metropolitana di Milano) per i seguenti motivi (ad esempio: obbligo di legge, esecuzione contratto, forza pubblica, AG Etc).

In particolare, il Responsabile è tenuto a:

- 1. garantire che i dati personali oggetto di trattamento siano trattati esclusivamente per le finalità connesse al rapporto giuridico da cui hanno origine ed in conformità alla disciplina vigente in materia di protezione dei dati personali;
- 2. autorizzare per iscritto i soggetti che effettueranno il trattamento affidato, nonché impartire le necessarie istruzioni operative e definire le relative misure di sicurezza da osservare;
- 3. sovraintendere e vigilare che da parte dei soggetti autorizzati sia rispettata la normativa vigente in materia di protezione dei dati, le istruzioni impartite e applicate le misure di sicurezza, nonché mantenuto il segreto professionale e gli eventuali obblighi di riservatezza connessi;
- 4. mettere in atto misure di sicurezza adeguate al rischio, alla natura, all'oggetto, al contesto e alle finalità del trattamento affidato, in conformità all'art. 32 del Regolamento Ue 2016/679;
- 5. dotarsi di strumenti idonei ad assicurare su base permanente la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi informatici, nonché di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l'accesso ai dati personali in caso di incidente fisico o tecnico;
- 6. adottare idonee misure di sicurezza atte a ridurre al minimo i rischi di distruzione o di perdita, anche accidentale dei dati, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta dei dati;
- 7. adottare le misure necessarie a garantire il rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità degli interessati, e consentendo l'esercizio di tali diritti, sia direttamente sia in collaborazione con il Titolare, in conformità al capo III del Regolamento Ue;
- 8. redigere e aggiornare periodicamente, in base alla tipologia e natura dei dati trattati, un documento di analisi dei rischi effettivi del trattamento e sulla efficacia delle relative misure adottate;
- 9. curare e tenere a disposizione del Titolare e dell'Autorità di controllo, il Registro delle operazioni di trattamento dei dati personali effettuati per conto del Titolare ed il Registro delle violazioni dei dati;
- 10. dimostrare e attestare la conformità del trattamento alle disposizioni normative ed alle misure disposte dal titolare, garantendo la tracciabilità delle azioni compiute e la relativa documentabilità;
- 11. conservare i dati trattati in una forma che consenta l'identificazione dell'interessato per il periodo strettamente necessario ad adempiere agli obblighi o ai compiti sopra indicati e per perseguire le finalità del trattamento e/o in base ad obblighi di legge;
- 12. ai sensi dell'art. 33 c. 2 del Regolamento UE 2016/679, segnalare al titolare senza ingiustificato ritardo e comunque entro le 24 ore dal momento in cui ne è venuto a conoscenza, ogni violazione di dati personali e di incidenti che possano compromettere la sicurezza dei dati, e a seconda dei casi, adottando direttamente e/o proponendo l'adozione di tempestive e adeguate misure di sicurezza;
- 13. informare, consultare e collaborare con il Titolare per tutte le questioni rilevanti anche ai fini di legge (es. richieste del Garante, delle Autorità Pubbliche, degli interessati, valutazioni di impatto, data breach etc) e per la loro risoluzione;
- 14. collaborare con il Garante della protezione dei dati personali nello svolgimento delle sue funzioni, riscontrando le eventuali richieste e attuando i provvedimenti adottati dallo stesso,
- 15. comunicare l'adesione a codici di condotta e/o a schemi di certificazioni, sigilli e marchi, che avranno l'efficacia prevista dal Regolamento Ue, ai sensi degli artt. 40 e 42.

16. comunicare i dati di contatto del Responsabile della protezione dei dati personali, se nominato e/o del Referente Privacy.

Al Responsabile è vietato:

- diffondere, comunicare e/o trasferire i dati personali a terzi senza previa informazione e/o autorizzazione del Titolare;
- effettuare trattamenti non finalizzati all'esecuzione del contratto affidato e/o nuovi trattamenti non previamente autorizzati dal Titolare.

La designazione a Responsabile del trattamento non comporta diritti a specifici compensi e/o indennità, poiché l'attività di trattamento è necessariamente intrinseca all'adempimento dell'attività contrattuale.

La designazione a responsabile del trattamento ha la medesima durata del presente documento.

Articolo 21 - Documenti che fanno parte del contratto

Costituiscono parti integranti del presente Contratto il Capitolato Speciale d'Appalto, il Capitolato Tecnico e l'offerta economica prodotte in sede di partecipazione alla gara dall'Appaltatore [altra eventuale documentazione], anche se non materialmente allegati.

Articolo 22 - Foro competente

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 25 (Libro I – Titolo I - Sezione III) del Codice di Procedura Civile, in caso di controversie relative agli obblighi contrattuali è competente, il Foro di Milano.

Articolo 23 - Spese bollatura del contratto

Sono a carico dell'Appaltatore tutte le spese per la scritturazione delle copie occorrenti alla stessa società ed ai diversi Uffici, i bolli sui mandati di pagamento, e tutte le imposte e tasse che dovessero in avvenire colpire il Contratto.

E', inoltre, a carico dell'Appaltatore l'imposta di bollo che viene assolta virtualmente mediante pagamento con PaoPA.

Articolo 24 - Clausola finale

Il presente atto costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno, altresì, preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto. Amministrazione Appaltante e Appaltatore dichiarano, quindi, di approvare specificamente le singole clausole nonché il loro insieme.

Qualunque modifica al presente atto non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto. Inoltre, l'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole del contratto non comportano l'invalidità e l'inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.

Con il presente atto si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le parti; in conseguenza esso non verrà sostituito o superato dagli eventuali accordi operativi attuativi o integrativi, e sopravviverà a detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le parti. In caso di contrasti le previsioni del presente atto prevarranno su quelle degli atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogativa delle parti manifestata per iscritto.

Allegato 5 alla Deliberazione n. 1016 DEL 16.11.2023
Per l'Appaltante
Il Direttore Generale

Per l'Appaltatore
Il Legale Rappresentante
